



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Unità Operativa di Sicurezza e Protezione

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEI DECRETI LEGISLATIVI 626/94, 242/96 E DECRETO MURST 5 AGOSTO 1998, n. 363 RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Articolo 1. Individuazione delle Strutture

1. Ferme restando l'autonomia delle singole strutture universitarie nell'ambito delle proprie attività e la competenza specifica dei singoli ricercatori, le strutture universitarie individuate come singole unità produttive, ai fini della normativa riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l'applicazione del presente regolamento sono: i Servizi amministrativi dell'Amministrazione Centrale, le Presidenze, i Dipartimenti, gli Istituti, i Servizi Comuni delle strutture universitarie, i Centri di servizio, di ricerca od assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra singola struttura od aggregazione di strutture omogenee dotate di poteri di spesa e di gestione, nel momento in cui risulti assegnataria di struttura fisica e di personale, istituita dall'Università ed individuata negli atti generali d'Ateneo.
2. I predetti uffici Amministrativi che fanno capo alla Sede Centrale sono da considerarsi un'unica Unità al fine della sicurezza.
3. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, la gestione di questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dovrà essere affidata ad un unico Responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per la prevenzione, la protezione e per il coordinamento, al fine del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni, dandone comunicazione al Rettore.
4. Qualora due o più strutture, pur non avendo spazi in comune come al comma precedente, ritengano opportuno, o per tipologia di rischio o per altri criteri, addivenire ad una gestione comune della sicurezza, i Direttori delle medesime propongono al Rettore il raggruppamento delle strutture interessate.
5. I Responsabili delle stesse, dovranno provvedere al necessario coordinamento delle proprie attività uniformandosi alle direttive impartite dal Datore di Lavoro per tramite dell'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione.

Articolo 2. Soggetti e categorie di riferimento

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del MURST 5 agosto 1998, n. 363, le funzioni di datore di lavoro, previste dall'art. 4 del D.Lgvo 626/94, sono svolte per l'Università di Messina, in via generale, dal Rettore (perché legale rappresentante dell'ente) e in via concorrenziale (per la specifica attività svolta e per la carica) dai Direttori di Dipartimento e d'Istituto, dai Responsabili dell'attività di Didattica e di Ricerca, dai Responsabili delle Unità Speciali, dai Responsabili dei Centri Interdipartimentali, dai Presidi di Facoltà e da quei Dirigenti cui ai sensi del D.L.gvo 3 febbraio 1993 n° 29, spetta il potere di gestione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio, s'intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca che può configurarsi, su delibera delle relative strutture, nella figura del Direttore del Dipartimento, per i Dipartimenti non articolati in sezioni, ovvero nel Responsabile d'ogni sezione per i Dipartimenti articolati in più sezioni o nel Direttore/Coordinatore dei Centri, nel Direttore dei Servizi Comuni delle strutture universitarie e nel Direttore Amministrativo per la sede del Rettorato.
3. Sono considerati laboratori, i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche o di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o d'altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall'Università, s'intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture dell'Ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti ed i soggetti a loro equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio ed in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati dal responsabile della didattica e ricerca, dai docenti e dal Direttore del Dipartimento o istituto e comunicati all'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione.

Articolo 3. Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

1. Al Rettore, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo compete:
 - a) assicurare il coordinamento delle attività in materia di prevenzione e protezione dai rischi, con la collaborazione delle figure previste dall'art. 2 punto 1;
 - b) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 626/94, su segnalazione del responsabile dell'Unità Operativa di Sicurezza e protezione (Servizio di Prevenzione e Protezione), e tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) la nomina del Medico Competente secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 626/94
 - d) l'elaborazione del documento generale di valutazione del rischio, sulla scorta delle informazioni fornite dai responsabili così come individuati all'art. 2 punto 1;
 - e) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Unità Operativa di Sicurezza e Protezione);
 - f) comunicare notizie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle segnalazioni pervenutegli dai Responsabili dell'attività didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f;
 - g) lo svolgimento di tutte le altre funzioni non previste nelle precedenti lettere, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato;
1. Il Rettore provvede altresì:
 - a) Al coordinamento (attraverso l'U. O. di Sicurezza e Protezione) della valutazione del rischio, svolta dalle singole strutture, per tutte le attività ad eccezione di quelle svolte

in regime di convenzione con enti esterni come individuate all'articolo 10 del decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse alla libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione dei rischi, spetta in via concorrente al datore di lavoro ed al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio;

- b) a fornire alle imprese appaltatrici od ai lavoratori autonomi, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice od il lavoratore autonomo sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate, in relazione all'attività svolta nell'ambiente medesimo.
- 1. Il Rettore fornisce all'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione ed al Medico Competente tutte le informazioni e consente l'accesso diretto ai locali e ai dati delle strutture universitarie e tutti i mezzi necessari all'espletamento del servizio.
- 4. Il Rettore fornisce ai lavoratori ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza le informazioni di cui agli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 626/94 per tramite degli organi a ciò preposti.
- 5. Il Rettore, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, può attribuire mansioni o incarichi specifici con modalità e termini stabiliti per Legge ai lavoratori incaricati di attuare le misure di sicurezza e operanti direttamente nelle rispettive strutture.

Articolo 4. Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il Responsabile delle attività di ricerca o didattiche che si svolgano in laboratorio, nello svolgimento della stessa ed ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con l'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il Responsabile delle attività di ricerca o di didattica che, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare, Il Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnologico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Rettore;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, affinché sia aggiornato il documento di valutazione del rischio, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio siano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta e rigorosa applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'U-O- di Sicurezza e Protezione, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - f) trasmettere immediatamente al Rettore e per lui al Responsabile dell'U.O di Sicurezza e Protezione le segnalazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c).
 - g) individuare tutti i lavoratori (intendendo per lavoratori anche gli studenti e tutto il personale presente a vario titolo) che essendo potenzialmente a rischio devono essere sottoposti a controllo medico da parte del medico competente;

- h) comunicare i nominativi di cui al punto precedente oltre che al medico competente anche al Responsabile dell'Unità Operativa di Sicurezza e protezione.

Articolo 5. Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge il Rettore, in quanto datore di lavoro, in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, e il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedono direttamente od avvalendosi dell'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti a rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico.
2. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi con le attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Articolo 6. Competenze degli Uffici dell'Amministrazione

1. Ai fini delle presenti disposizioni, le competenze degli Uffici dell'Amministrazione sono così individuate:
 - Servizio Tecnico: agibilità e conformità degli edifici; impianti elettrici, gestione dei lavori in appalto, anche per quanto previsto dal D.Lgs 494/96, manutenzione impianti, compresi quelli tecnologici, attuazione delle misure e delle opere per la prevenzione e la protezione, con esclusione di quelle a carico dei Direttori.
 - - Ripartizione Personale Docente e Ricercatore - Personale Tecnico-Amministrativo: attuazione dei corsi di aggiornamento del personale; procedimenti disciplinari; gestione del registro infortuni.
 - - Ripartizione Segreterie Facoltà: procedimenti disciplinari per violazioni delle norme di sicurezza, degli studenti e delle categorie di personale a loro assimilabili.
 - Divisione appalti Contratti e Contenzioso: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni, gestione contratti di appalto per la pulizia dei locali e per i lavori pubblici di qualsiasi importo.
 - Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro:
 - *Unità Operativa di Sicurezza e Protezione.*
 - Attività di coordinamento e controllo nell'applicazione del D.L.gvo 626/94 all'interno dell'Università di Messina, nonché le competenze previste nel Decreto Rettorale di costituzione del Servizio n° 1189 del 14/11/1997.
 - *Unità Operativa di Medicina del Lavoro:*
 - Compiti spettanti al Medico Competente, sorveglianza Sanitaria nonché le competenze previste nel Decreto Rettorale di costituzione del Servizio n° 1189/97.

Articolo 7. Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione (denominato per l'Università di Messina Unità Operativa di Sicurezza e Protezione) è utilizzato dal Rettore o dal Direttore Amministrativo Esso provvede:
 - a) Al coordinamento delle singole strutture intendendo per strutture (Presidenze, Dipartimenti, Istituti, strutture speciali, ecc.) eccezion fatta per gli uffici strettamente amministrativi, nell'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,

- nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- b) a elaborare, in collaborazione con le singole strutture per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 242/96 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) al coordinamento dell'elaborazione delle procedure di sicurezza proposte dalle varie strutture e al controllo della loro corretta applicazione.
 - d) a proporre e curare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) effettuare tutti i necessari controlli per l'accertamento della corretta applicazione del D.L.gvo 626/94 e successivi, all'interno dell'Università.
 - f) all'esecuzione di altri compiti specifici, su incarico del Rettore o del Direttore Amministrativo;
- 2 Il Responsabile dell'U.O. di Sicurezza e Protezione, partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.

Articolo 8. Prevenzione incendi

1. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è competente per gli aspetti tecnici l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo e per gli aspetti organizzativi e di controllo l'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione.
2. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, per ogni edificio o per aggregazione di più edifici, per la prevenzione incendi di cui all'articolo 5 del succitato DPR 12 gennaio 1998, n. 37, ovvero l'attuazione degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, sono competenti il Direttore del Dipartimento, per i Dipartimenti non articolati in unità operative, ovvero il Responsabile di ogni unità operativa per i Dipartimenti articolati in più unità operative, il Direttore Amministrativo per la sede del Rettorato, o un servizio da lui incaricato. In particolare i destinatari degli obblighi previsti dal presente comma, dovranno curare l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nel luogo di lavoro, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica), all'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione spetterà il compito di coordinare la gestione dell'emergenza.

Articolo 9. Obblighi dei lavoratori

- 1 I lavoratori (compreso gli studenti) devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Rettore e dai Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- 2 I lavoratori devono:
 - a) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - b) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - c) segnalare immediatamente al Responsabile della struttura le deficienze dei mezzi a disposizione di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;

- d) astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- e) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- f) sottoporsi ai controlli sanitari ritenuti necessari dal Medico Competente;
- g) collaborare con il Rettore e con le altre figure previste dal presente Regolamento, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 10. Sorveglianza Sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente (per l'Università di Messina prende il nome di Unità Operativa di Medicina del Lavoro) comprende:
 - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori compreso gli studenti o le figure equiparate al lavoratore) sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Articolo 11. Medico Competente (Unità Operativa di Medicina del Lavoro)

1. Il medico competente:
 - a) collabora con il Rettore e con il servizio di prevenzione (Unità Operativa di Sicurezza e Protezione), sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori nonché alla redazione del documento di valutazione del rischio;
 - b) effettua gli accertamenti sanitari;
 - c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
 - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale, fornendo informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in relazione a rischi specifici;
 - e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - f) comunica, in occasione delle riunioni con il datore di lavoro, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - g) congiuntamente al responsabile dell'Unità Operativa di Sicurezza e Protezione, visita regolarmente gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - i) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

- l) collabora all'attività di formazione e informazione.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti su suo suggerimento dal Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
1. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
 2. Avverso il giudizio di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 12. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica e di assistenza o di servizio

1. Tutto il personale operante presso l'Ateneo, così come individuato dall'art. 2 lettera a) del D.Lgs 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 242/96, nonché gli eventuali ospiti ufficiali (docenti, ricercatori, borsisti, personale tecnico amministrativo, o comunque assimilati ai lavoratori appartenenti ad altre Università o Istituzioni o Enti, che per ragioni di servizio sono distaccati, o utilizza, in rapporto di convenzione, le strutture e le apparecchiature dell'Università degli Studi di Messina, è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, dalle presenti disposizioni, nonché degli specifici accordi stipulati secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto MURST 363/1998
2. Fermi restando gli obblighi del personale previsti dall'art. 5 del D.Lgs 626/94, all'accertamento da parte dell'Amministrazione universitaria di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13. Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchiature ed attrezzi di lavoro o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio, il datore di lavoro ed il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
1. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione, impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
2. Il Datore di lavoro ed il Responsabile dell'attività di ricerca e di didattica in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si avvalgono della collaborazione delle figure previste dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Art. 15. Norme Finali

1. Il presente regolamento deve essere adeguatamente divulgato al personale interessato ivi compreso gli ospiti.

2. Le norme contenute nel Regolamento potranno subire modifiche o integrazioni in osservanza delle norme che saranno emanate in materia dai competenti Organi Governativi.
3. Con l'adozione del presente regolamento, le responsabilità de datore di lavoro sono attribuite al Rettore in via generale (come Legale rappresentante dell'amministrazione) e in via concorrenziale ai soggetti indicati all'art. 2 comma uno, nell'esercizio delle funzioni per le cariche ricoperte e alla specificità dell'attività svolta nelle strutture da loro dirette.
3. Il presente regolamento sarà sottoposto dal Rettore al parere del Senato Accademico e successivamente del Consiglio d'Amministrazione.